

CONVENZIONE


TRA

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46 - 00186, C.F. n° 80118510587, qui di seguito denominata "**Anci**" - nella persona di **Angelo Rughetti** in qualità di Segretario Generale,

E

Provincia di Roma, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, 119/a - 00187, C.F. 8003439585, qui di seguito denominato "**La Provincia**", nella persona di dr.ssa Ornella Cherubini in qualità di Dirigente del Dipartimento IX Servizio 1 "Immigrazione ed Emigrazione" (delega presidenziale n 188 del 09/12/2011);

- a. Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
- b. Visto l'art. 48 della predetta legge in base alla quale le quote di cui al citato art.47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;
- c. Considerato che il DPCM del 10 dicembre 2010 avente ad oggetto "Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2010" assegna ad Anci gli "Interventi straordinari per il potenziamento delle misure di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale";
- d. Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - ha richiesto con nota del 28/06/2011 prot DICA0013077-4.8.2.2.7 in atti una rimodulazione del progetto esecutivo;
- e. Considerato che ANCI con nota prot.79W/LP/UI/CO ms-11 dell'11/07/2011 ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo la rimodulazione del progetto esecutivo completa di relativo piano finanziario nuovo;
- f. Considerato che in data 15 Settembre 2011 la Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la suddetta rimodulazione del progetto ANCI Otto per mille IRPEF - Anno 2010 denominato "Interventi straordinari per il potenziamento delle misure di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale";

1


- g. Considerato che la Commissione Immigrazione ANCI, riunitasi in data 21 Ottobre 2011, ha approvato all'unanimità la suddetta rimodulazione, nella quale è previsto un contributo agli Enti Locali per "Interventi straordinari di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale con specifiche vulnerabilità" e "Rafforzamento e potenziamento degli strumenti e dei percorsi di integrazione";
- h. Considerato che ANCI ha valutato positivamente la richiesta presentata dalla Provincia di Roma, avente ad oggetto l'accoglienza straordinaria di n. 5 rifugiati;
- i. Considerato che l'ANCI, con nota del 29 novembre 2011 prot. 23/11 - Prot. 432/AR/sc, ha comunicato che tale iniziativa era stata ammessa a finanziamento per un importo pari ad € 63.875,00 (sessantatremilaottocentosestantacinque/00);

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse, gli allegati ed i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Con la stipula della Convenzione, le parti intendono disciplinare i propri reciproci impegni per l'attuazione dell'attività di accoglienza straordinaria, da realizzarsi in conformità con le Linee guida contenute in allegato al decreto del ministero dell'Interno 5 agosto 2010 e secondo le modalità indicate nel "Manuale operativo SPRAR per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale".

Art. 3 Modalità di erogazione del finanziamento

Per l'intervento di cui all'art. 2, come dettagliati nell'allegato progetto, l'ANCI ha stanziato una somma complessiva di Euro 63.875,00 (sessantatremilaottocentosestantacinque /00).

L'ANCI si impegna ad erogare in favore della Provincia tale somma nelle modalità di seguito indicate:

- ✓ Un primo anticipo pari al **80%** (ottanta per cento) a seguito della ricezione da parte di ANCI della presente convenzione sottoscritta dal Rappresentante Legale della Provincia e della relativa nota di debito per un importo pari ad € **51.100,00 (cinquatunomilacento/00)**;
- ✓ Il saldo **pari al 20%** (venti per cento) restante pari ad € **12.775,00 (dodicimilasettecentosestantacinque/00)**, al termine delle attività, dietro presentazione della relativa nota di debito; adempite le formalità di cui al successivo articolo 5 e dietro presentazione di regolare documentazione contabile relativa al rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Le spese del suddetto finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di trasmissione da parte di ANCI dell'assegnazione del contributo di cui al punto i) delle premesse.

Le somme del predetto finanziamento non impegnate alla data di scadenza del presente atto dovranno essere restituite dalla Provincia ad ANCI.

La Provincia con il presente atto dichiara che le spese previste nel progetto, rispondono ai principi di sana gestione finanziaria, di efficienza e di economicità.

Dette somme dovranno essere spese nel periodo di durata della presente convenzione.

Art. 4 Durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà scadenza il 31 dicembre 2012.

Art. 5 Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Ai fini della valutazione e del monitoraggio da parte dell'ANCI dell'intervento oggetto della presente convenzione, la Provincia provvederà alla compilazione di un dettagliato rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute secondo il prospetto che verrà fornito da ANCI. Copia di tutti i documenti giustificativi di spesa dovranno essere allegati al prospetto riepilogativo delle spese sostenute.

L'ANCI si riserva di ridurre il contributo qualora dalle risultanze della verifica amministrativa dovessero riscontrarsi spese non ammissibili o inferiori al finanziamento assegnato.

Art. 6 Modifiche

Qualora durante lo svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti modificativi della situazione esistente al momento del conferimento dell'incarico tra la PCM e l'ANCI, le Parti si impegnano affinché la presente Convenzione, se necessario, venga conseguentemente modificata.

La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata prorogata solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle Parti.

Art. 7 Risoluzione dell'Accordo

Qualora una delle Parti risulti inadempiente, in tutto o in parte agli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'altra Parte può, con diffida scritta intimare ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'atto stesso di diffida. Qualora l'inadempimento persista, la Convenzione si intende automaticamente risolta, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in favore della Parte adempiente.

Art. 8 Controversie

In caso di controversia è competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 9 Obblighi del Comune

La Provincia si obbliga a sollevare e tenere indenne ANCI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di

3


risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Convenzione. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà derivare a carico di ANCI oltre all'erogazione di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

Art. 10 Attività di divulgazione e proprietà intellettuale

Le Parti convengono che, senza il preventivo consenso dell'ANCI, non è consentita la divulgazione, la pubblicazione o la comunicazione di materiali, in qualsiasi forma anche elettronica, che scaturisce direttamente o indirettamente in virtù della presente Convenzione o per l'adempimento delle attività descritte.

La Provincia è tenuta nell'espletamento di tutte le attività, in ogni pubblica affissione o notizia, ad evidenziare la provenienza del finanziamento riportando la seguente dicitura: *"Questo progetto è finanziato con le risorse assegnate ad ANCI per l'anno 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul fondo otto per mille dell'IRPEF devoluto dai cittadini alla diretta gestione statale."* posta sotto il logo della Repubblica Italiana.

Art. 11 Esonero da responsabilità

La Provincia è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente Convenzione. La Provincia solleva ANCI da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi nell'attuazione del progetto di che trattasi. La Provincia è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente Convenzione

Art. 12 Trattamento dati personali

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

Art. 13 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Pena la revoca del contributo e risoluzione della presente Convenzione La Provincia di Roma, si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui sopra, l'ANCI intenderà risolto di diritto la presente convenzione fermo restando che La Provincia di Roma sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ANCI stessa.

4


Roma, 31/01/2012

Letto, firmato e sottoscritto

per ANCI

Il Segretario Generale
Angelo Rughetti

Angelo Rughetti

per la Provincia di Roma

Dr.ssa Ornella Cherubini
Dirigente del Dip. IX Servizio 1
"Immigrazione ed Emigrazione"

Ornella Cherubini

Le Parti con la stipula della presente Convenzione, dichiarano esplicitamente di aver concordato di comune intesa ed in buona fede, senza riserva alcuna, tutte le pattuizioni della stessa, nonché, di approvare specificamente gli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12.

per ANCI

Il Segretario Generale
Angelo Rughetti

Angelo Rughetti

per la Provincia di Roma

Dr.ssa Ornella Cherubini
Dirigente del Dip. IX Servizio 1
"Immigrazione ed Emigrazione"

Ornella Cherubini